



# Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

(Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)

## Modifica del [data]

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera*

visto il messaggio del <sup>1</sup>

*decreta:*

I

La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 11a cpv. 2*

2 Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate solo se superano l'importo massimo annuale del guadagno assicurato dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

*Art. 16 cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. i*

2 Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

- i. procura alla persona assicurata un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che la persona assicurata riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24; con il consenso della commissione tripartita, il servizio cantonale può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui remunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

*Art. 18c cpv. 2*

RU .....

<sup>1</sup> FF 202y

<sup>2</sup> RS 837.0

2 Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.

*Art. 22 cpv. 1*

1 L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. La persona assicurata riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006<sup>3</sup>, convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:

- a. gli assegni familiari non sono versati alla persona assicurata durante la disoccupazione; e
- b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.

*Art. 27 cpv. 5*

5 Le persone costrette secondo l'articolo 14 capoverso 2 ad assumere o a estendere un'attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d'invalità ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalità del 19 giugno 1959<sup>4</sup> hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.

*Art. 60 cpv. 1*

1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di pratica commerciale e pratiche di formazione.

*Art. 64a cpv. 1 lett. b*

1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione pubblica;

*art. 66 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

2bis Le persone assicurate che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione al massimo per una durata di 12 mesi.

3 *Concerne soltanto il testo francese*

*Variante 1 (proposta dell'autore della mozione)*

<sup>3</sup> RS 836.2

<sup>4</sup> RS 831.20

*Modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1**Art. 77 cpv. 1*

1 Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone nonché alle persone assicurate in Svizzera che cercano lavoro in tale Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).

*Art. 78 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 79 cpv. 1 primo periodo*

1 I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa e, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. ...

*Variante 2 (raccomandazione del Consiglio federale)*

*Nessuna modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1*

*Art. 79 cpv. 3 primo periodo*

3 Le operazioni di pagamento delle Casse di disoccupazione private devono svolgersi attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. ...

*Art. 83 cpv. 1 lett. i*

1 L'ufficio di compensazione:

- i. pubblica ogni anno gli indicatori di prestazione delle casse;

*Art. 85 cpv. 1 lett. g*

1 I servizi cantonali:

- g. sospendono la persona assicurata dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4;

*Art. 85b cpv. 4*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 92 cpv. 6 quarto periodo*

6... I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite in base a un sistema bonus-malus. Il DEFR può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.

*Art. 95 cpv. 3*

3 La cassa sottopone le domande di condono, per decisione, al servizio cantonale.

*Art. 96c cpv. 1 fino a 1<sup>ter</sup> e cpv. 1<sup>quater</sup> lett. b*

1 Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c hanno accesso ai sistemi d'informazione conformemente all'articolo 83 capoverso 1<sup>bis</sup>, soltanto se ciò è necessario per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge secondo l'articolo 81 e 85.

1<sup>bis</sup> *Abrogato*

1<sup>ter</sup> *Abrogato*

1<sup>quater</sup> Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. d):

- b. le persone in cerca d'impiego, per annunciarsi e far capo alla consulenza dell'ufficio regionale di collocamento;

*Art. 97a cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> e fn. 6 e 8*

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>5</sup>:

- c<sup>bis</sup> alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il certificato delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sia trasmesso loro direttamente;
- f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile svizzero (CC<sup>6</sup>)
  8. all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale ai sensi degli articoli 131 e 290 CC, se sono necessari per richiedere i contributi di mantenimento arretrati o garantire quelli futuri.

*Art. 113 cpv. 2 lett. d e g*

2 I Cantoni:

- d. istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85d;
- g. *Abrogata*

<sup>5</sup> RS 830.1

<sup>6</sup> RS 210

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

- 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato  
(N. II)*

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge sul collocamento del 6 ottobre 1989<sup>7</sup> è modificata come segue:

*Art. 28 cpv. 3 e 4*

3 Essi possono provvedere all'occupazione temporanea di disoccupati mediante provvedimenti di occupazione ai sensi dell'articolo 64a della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982<sup>8</sup> (LADI).

4 Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare la persona disoccupata, anche se essa segue un corso o lavora temporaneamente nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 59–71d LADI.

*Art. 33a cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b*

2 Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti:

- b. per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della presente legge e della LADI<sup>9</sup>: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

*Art. 34a cpv. 8*

8 I dati possono essere comunicati elettronicamente.

*Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, 3, 3<sup>ter</sup> lett. d e f nonché 3<sup>quater</sup>*

1 L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 LADI<sup>10</sup>) gestisce sistemi d'informazione che servono:

3 Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c LADI hanno accesso ai sistemi d'informazione conformemente all'articolo 83 capoverso 1<sup>bis</sup> LADI, soltanto se ciò è necessario per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge secondo l'articolo 81 e 85 LADI.

3<sup>ter</sup> Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento:

- d. *Abrogata*

<sup>7</sup> RS 823.11

<sup>8</sup> RS 837.0

<sup>9</sup> RS 837.0

<sup>10</sup> RS 837.0

- f. gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per caricare gli attestati di partecipazione delle persone assicurate (art. 59b e 59c<sup>bis</sup> cpv. 3 LADI).

3<sup>quater</sup> I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:

- a. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a;
- b. gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a;
- c. le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione<sup>11</sup>.

*Art. 35a cpv. 1 frase introduttiva*

1 Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell'articolo 85f LADI<sup>12</sup>, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro le malattie e della legislazione sull'asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione delle persone assicurate possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d'informazione se:

<sup>11</sup> RS 142.20

<sup>12</sup> RS 837.0